

Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato n. 1033 del 26 febbraio 2020 con la quale sono stati ordinati i provvedimenti di divieto di tenere manifestazioni legate al carnevale nel periodo tra il 27 febbraio 2020 e il 1° marzo 2020 e di svolgere le partite di hockey in programma nel medesimo periodo in presenza di pubblico;

visto l'articolo 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) che consente l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;

valutato come il Consiglio federale abbia dichiarato quella attuale come una "situazione particolare" ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b della LEp;

vista l'Ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (FF 2020 573);

considerata la necessità di aggiornare il punto n. 1 della risoluzione governativa n. 1033 del 26 febbraio 2020 alle nuove disposizioni federali;

considerato che il punto n. 2 della risoluzione governativa n. 1033 del 26 febbraio 2020 non necessita di un adeguamento;

richiamati gli articoli 31 e 40 della LEp, gli articoli 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan), nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

sentito il Gruppo di coordinamento cantonale COVID-19;

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. A complemento del punto n. 1 della risoluzione governativa n. 1033 del 26 febbraio 2020 e dell'Ordinanza del 28 febbraio 2020 sono ordinati i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 40 LEp con valenza sull'intero territorio della Repubblica e Cantone Ticino:
 - a. Sono vietate le manifestazioni legate al carnevale.
 - b. Sono vietate le manifestazioni pubbliche o private per le quali è prevedibile o possibile un'affluenza di almeno 1000 persone; rientrano nel divieto le

1048

manifestazioni che, per dimensioni, organizzazione o spazi a disposizione, rendono possibile il raggiungimento della soglia di 1000 persone.

- c. Le manifestazioni pubbliche o private con un'affluenza inferiore a 1000 persone con partecipazione internazionale sono soggette all'obbligo di notifica via email all'indirizzo eventi-covid@polca.ti.ch.
- d. Le manifestazioni pubbliche o private con un'affluenza inferiore a 1000 persone, senza partecipazione internazionale, non sono soggette all'obbligo di notifica; gli organizzatori sono tenuti a rispettare le regole d'igiene.
2. Le misure indicate nel punto n. 1 entrano in vigore immediatamente e hanno effetto fino al 15 marzo 2020.
3. Le misure adottate sono pubblicate in forma elettronica nel sito del Cantone.
4. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
5. Comunicazione:
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
 - Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri